



RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DI MINAMATA SUL MERCURIO, CON ALLEGATI, FATTA A KUMAMOTO IL 10 OTTOBRE 2013

Art. 2 (Allegato E Parte I)

1. Se la controversia e' sottoposta ad arbitrato ai sensi del precedente articolo 1, viene costituito un tribunale arbitrale composto da tre membri. 2. Ciascuna delle parti della controversia designa un arbitro; i due arbitri designati nominano di comune accordo un terzo arbitro che funge da presidente del tribunale. In caso di controversia tra piu' di due parti, le parti aventi lo stesso interesse nominano un arbitro di comune accordo. Il presidente del tribunale non deve essere un cittadino di una delle parti in causa, ne' avere la propria residenza abituale nel territorio di una di esse, ne' essere al servizio di una di esse, ne' essersi gia' occupato della questione a qualsiasi titolo. 3. Qualora si debba sostituire un arbitro, si applica la procedura prevista per la nomina iniziale.

Versione in vigore dal 27 ottobre 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013
Estremi	Legge 8 ottobre 2020, n. 134
Partizione	Allegato E Parte I
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/legge-134-2020/allegato-e-parte-i-art-2>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it